DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 27 novembre 2020, n. 351

Autorizzazione all'esercizio dello scarico definitivo sul suolo, mediante trincee drenanti, delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato di Cisternino. D.Lgs. n.152/2006 e L.R.n.18/2012

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione della nuova struttura organizzativa regionale "MAIA Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti Sezioni Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti.

VISTI ALTRESÌ:

- il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure Tab. 3.2 Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- L'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli

scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019,

• il RR n. 13/2017 "Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani" che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Brindisi, con Determinazione Dirigenziale n. 1366 del 19 luglio 2012, ha autorizzato l'AQP Spa all'esercizio dello scarico, su suolo (trincee drenanti), delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato di Cisternino, ai sensi dell'art. 124 del DL.gs. n. 152/06;
- lo scrivente Servizio, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 18/2012, con nota prot. 3492 del 30/07/2012, ha chiesto alla Provincia di Brindisi di trasmettere la documentazione tecnica relativa agli impianti di depurazione ricadenti nel territorio di propria competenza, ivi incluso quello in esame;
- La Provincia di Brindisi ha riscontrato le richieste della Regione con nota prot. n. 4489 del 14/01/2013;
- l'AQP Spa, con nota prot. n. 70107 del 06/07/2015, acquisita in atti al prot. 4151 del 15/07/2015, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo precedentemente acquisito, allegando contestualmente la seguente documentazione tecnica:
 - scheda tecnica d'impianto;
 - scheda di individuazione utenze idriche;
 - relazione generale di calcoli e di dimensionamento e di processo;
 - planimetria inquadramento generale e corografia;
 - planimetria collegamenti idraulici dell'impianto;
 - planimetria generale del collettore di scarico e recapito finale;
 - schema a blocchi linea acque e linea fanghi;
 - relazione geologica Parte I;
 - relazione geologica integrativa parte II;
 - rapporti prova pozzi spia 2012-2015 Parte I-II-III;
 - ortofoto:
 - Planimetria della rete fognante esistente ed afferente l'impianto di depurazione;
 - Piano di manutenzione del recapito finale;
 - DD n. 1366 del 19/07/2012;
 - scheda riassuntiva mensile dei dati di esercizio e dell'andamento di servizio per l'anno 2014;
 - verbali di campionamento relativi ad attività di autocontrollo riferiti agli anni 2014 e 2015.
- L'AQP Spa, con nota prot. n. 88952 del 26/08/2016, ha presentato alla Provincia di Brindisi istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto in oggetto;
- la Provincia ha poi adottato la DD n. 65 del 22/05/2017 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto de quo;
- L'AQP Spa, con nota prot. n.9284 del 30/01/2019, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 1511 del 07/02/2019, ha trasmesso il Piano di Gestione dell'impianto in oggetto, ai sensi del RR n. 13/2017;
- Questa Sezione, con nota prot. n. 4911 del 11/04/2019, ha chiesto ad ARPA di trasmettere gli esiti dei controlli analitici effettuati nell'ultimo periodo, mentre, con nota prot. n.4917 del 11/04/2019, ha chiesto ad AQP Spa la trasmissione di documentazione tecnica integrativa;
- L'AQP Spa, nel riscontrare le richieste della Regione, con nota prot. n.34729 del 18/04/2019 acquisita in atti al prot. n. 5645 del 03/05/2019, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - Relazione tecnica di dimensionamento del recapito finale (trincee) con relativa attestazione di efficienza per l'anno 2018, rispetto al volume dei reflui trattati proveniente dall'impianto in oggetto;
 - Planimetria del recapito finale;
 - RdP in autocontrollo relativi a tutto l'anno 2018 e i primi tre mesi del 2019.
- L'AQP, con nota prot. n. 26867 del 22/04/2020 acquisita in atti al prot. 4095 del 23/04/2020, ha sollecitato il

rilascio dell'autorizzazione allo scarico, trasmettendo le schede riassuntive dei dati di esercizio aggiornate a dicembre 2019 e le attestazioni di efficienza funzionale dell'impianto, dell'emissario e del recapito finale relative all'anno 2019.

Nella suddetta nota, AQP ha fornito i dati di esercizio validati nel 2018:

- Portata media giornaliera: 2.378 mc/d;

B.O.D_s: 289 mg/l;

- Popolazione servita: 11.454 AE.

CONSIDERATO CHE dall'esame degli atti acquisiti è stato possibile ricavare il seguente quadro istruttorio:

- il provvedimento autorizzativo adottato dalla Provincia aveva già individuato il recapito finale dello scarico
 del depuratore in parola, costituito dal suolo attrezzato con un sistema di 34 trincee disperdenti del tipo
 chiuso, collegate idraulicamente all'impianto di depurazione mediante un collettore emissario della
 lunghezza di circa 2 km;
- sempre nel medesimo provvedimento, inoltre, erano menzionati i precedenti atti di approvazione dei progetti di adeguamento dell'impianto di depurazione e del recapito finale, giusta Decreti Commissariali n. 148/CD/A/ del 10/07/2006, n. 124/CD/A dell'11/06/2003, n. 99/CD/A del 02/07/2009 e n. 130/CD/A del 22/12/2011, nonché la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2008 concernente la soluzione costruttiva delle trincee concertata con l'AQP Spa;
- erano, altresì, richiamate alcune valutazioni contenute nelle perizie suppletive e di variante, che si erano succedute ai progetti originari, anch'esse oggetto di approvazione con gli atti pocanzi citati; tali valutazioni si riferivano al corretto dimensionamento delle trincee, ritenute idonee ad assicurare il funzionamento in continuo del recapito finale rispetto alle portate effluenti dall'impianto di depurazione;
- ulteriori considerazioni contenute nelle premesse dell'autorizzazione provinciale, meritevoli di essere quivi richiamate, sono quelle relative alle condizioni di tutela della falda rispetto allo scarico su suolo del depuratore in esame, garantite dall'esistenza di un franco di sicurezza dello spessore di circa 300 m, costituito perlopiù da roccia calcarea.
- ad ogni buon conto, con riferimento alla tutela della falda, il titolo autorizzativo provinciale prescriveva l'attivazione di un monitoraggio delle acque sotterranee da effettuarsi su una serie di pozzi presenti entro il raggio di 1 km dal punto di scarico, secondo modalità e tempistiche ivi indicate;
- infine, nel provvedimento provinciale, veniva sommariamente descritta la configurazione e la potenzialità dell'impianto all'epoca esaminato, con previsione di una portata massima giornaliera trattabile pari a circa 2.440 mc/g (corrispondente ad una potenzialità espressa in termini di Abitanti Equivalenti pari a circa 12.203 AE);
- dalla disamina della documentazione successivamente trasmessa dall'AQP Spa, con le note pocanzi indicate, si può sostanzialmente rilevare l'invarianza degli elementi fattuali, del carico generato dall'abitato e della consistenza dell'impianto e del recapito finale che all'epoca hanno condotto la Provincia al rilascio del titolo autorizzativo allo scarico;
- Quanto pocanzi dedotto trova ulteriore conferma negli ultimi dati di esercizio trasmessi da AQP con la nota
 di sollecito prot. 26867 del 22/04/2020, con la quale peraltro il gestore ha riconfermato la funzionalità
 dell'impianto di depurazione e del recettore finale; sempre con riguardo al sistema di scarico mediante
 trincee drenanti, non sono mai state segnalate alla scrivente Sezione problematiche nella corretta
 infiltrazione delle acque reflue depurate, né tantomeno sono pervenute segnalazioni di fenomeni di
 tracimazione di acque reflue che abbiano interessato altre proprietà;
- In definitiva, dai dati a disposizione si rileva che il presidio depurativo ha mantenuto il seguente schema di funzionamento:

Linea acque

- grigliatura;
- pre-denitrificazione;
- equalizzazione di emergenza;
- ossidazione-nitrificazione;

- sedimentazione secondaria;
- filtrazione;
- disinfezione con UV e ipoclorito di sodio.

Linea fanghi

- digestione aerobica;
- disidratazione meccanica dei fanghi;
- letti di essicamento di emergenza.
- La funzionalità dell'impianto e le performance depurative attestate dal gestore sono tendenzialmente in linea con quanto evincibile dalla lettura dei risultati analitici del monitoraggio condotto da Arpa Puglia; in particolare, nell'esercizio del 2019 si sono manifestati i soli seguenti superamenti (su 12 controlli effettuati): 2 per il parametro "N-tot"; 1 per il parametro "P-tot"; 1 per il parametro microbiologico; 1 per il parametro "Tensioattivi totali"; 1 per i parametri "Zinco" e "Cloruri"; 3 per il parametro "Cloro attivo Libero", ma con contemporanea conformità del parametro tossicologico;
- Nell'esercizio 2020 e sulla base dei dati più recenti di cui si dispone (terzo trimestre 2020), si è assistito
 ad un miglioramento della performance depurativa con un solo superamento del parametro "cloro attivo
 libero" (su 8 controlli analitici effettuati da Arpa Puglia);

DATO ATTO CHE:

- l'agglomerato di Cisternino, costituito dall'omonimo abitato e dalle località Barbagiulo I, Caranna, Carperi,
 Carperi-Tanzarella, Casalini, Giaconecchia, Panza, Tanzarella è dotato attualmente di un impianto di depurazione in grado di rispettare i limiti imposti dal D.Lgs 152/06;
- per lo stesso agglomerato il vigente PTA prevede un carico generato pari a 16.038 AE, dato peraltro quasi coincidente con quello indicato nell'aggiornamento del PTA, attualmente solo adottato, pari a 16.600 AE;
- l'impianto, che ha una potenzialità di progetto pari a 12.203 AE, attualmente sembra in grado di garantire il trattamento del carico di esercizio proveniente dall'agglomerato secondo i dati forniti dal Gestore e relativi al 2018 (11.454 AE);
- le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto, continuano ad essere convogliate tramite l'emissario collettore (lungo circa 2 Km è costituito da tubazioni in pressione) al recapito finale costituito da 34 trincee drenanti del tipo chiuso, aventi una superficie utile disperdente pari a 1.548 mq, il cui centroide è individuabile alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS 84 33N: 706403 E; 4510850 N;

ATTESO ALTRESÌ CHE

- il Regolamento Regionale n. 13/2017, al fine di assicurare il mantenimento di un'alta efficienza dell'impianto di depurazione e di disciplinare particolari situazioni gestionali, ha previsto la redazione del Piano di Gestione e dei suoi allegati, nonché del programma di manutenzione;
- del pari, il medesimo regolamento ha previsto la redazione del Piano di Monitoraggio (punto C6 allegato C),
 quale strumento contenente tutte le misure di controllo ritenute necessarie per la verifica del rispetto dei
 valori limite di emissioni, nonché per il monitoraggio delle pressioni indotte dall'esercizio del depuratore
 sul corpo recettore, sulle ulteriori matrici ambientali, direttamente e/o indirettamente interessate, e sulla
 popolazione, al fine di misurarne gli effetti e promuovere un'azione proattiva per garantire gli standard di
 tutela previsti dalle norme settoriali;
- all'attualità, il depuratore in esame è provvisto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, giusta DD n.
 65 del 22/05/2017, che contiene il quadro prescrittivo ed i limiti emissivi da rispettare ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006 e delle norme regionali di settore, anche in materia di contenimento delle emissioni odorigene;
- allo stesso modo, per ciò che attiene allo scarico e alla tutela del corpo recettore, il depuratore è stato fino

ad ora condotto in forza dell'autorizzazione precedentemente concessa dalla Provincia che, con il presente provvedimento, si intende rinnovare; ciò comporterà la riproposizione del quadro prescrittivo in materia di scarichi, con l'indicazione dei valori limite *ex lege* applicabili, delle modalità e frequenze dei controlli ed autocontrolli sulla qualità dello scarico, in ossequio a quanto stabilito nella parte III del D.Lgs. 152/2006 e nei relativi allegati, unitamente a quanto previsto dalla DGR 1116/2006;

- inoltre, in ragione della tipologia di scarico adottata e delle caratteristiche idrogeomorfologiche dell'area interessata dallo stesso, si può ritenere ragionevole il prolungamento del monitoraggio della qualità delle acque di falda, valorizzando quanto già stabilito nel precedente provvedimento provinciale e sulla base dei controlli già effettuati dal Gestore sui pozzi spia all'uopo individuati;
- le predette considerazioni portano a concludere che siano già definite, applicabili ed applicate una serie di
 misure di controllo delle principali tipologie di emissioni del depuratore (emissioni in atmosfera e scarico
 sul suolo), a tutela delle matrici ambientali interessate; inoltre, con il prolungamento del monitoraggio
 della qualità della falda profonda e le limitazioni ed i divieti operanti nell'ambito delle fasce di rispetto
 previste dall'art. 9 del RR n. 13/2017, si introducono ulteriori misure a tutela degli aspetti igienico sanitari
 connessi allo scarico;
- l'esistenza di un quadro prescrittivo e di misure di controllo efficaci a garantire i livelli di tutela previsti
 dalle norme di settore, rappresenta un presupposto per poter concedere il rinnovo del titolo autorizzativo
 allo scarico, nelle more che il Gestore giunga in tempi definiti alla redazione del Piano di Monitoraggio
 che consentirà di riunire, in un unico documento, i diversi quadri prescrittivi attualmente valevoli per il
 depuratore in esame, aggiungendo eventuali nuove misure di controllo qualora ritenute necessarie;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni
 allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di
 Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2006, è il soggetto preposto all'esecuzione degli
 accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite
 dall'all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

"Gestione delle infrastrutture idrico fognarie"

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture idrico fognarie", ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5,comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

DETERMINA

- 1. di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 124 del Dl.gs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. ed in forza dell'art. 22 della LR 18 del 3 luglio 2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, allo scarico dell'effluente del depuratore indicato in oggetto sul suolo, attraverso l'attuale sistema di trincee drenanti chiuse, il cui centroide è individuabile alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 706403 E; 4510850 N;

3. di stabilire che:

a. il predetto scarico, in ragione dell'attuale potenzialità dell'impianto e del carico generato dall'abitato, dovrà attestarsi su di un valore di portata media di 2.440 mc/d, corrispondente ad un carico influente all'incirca pari a 12.203 AE;

- b. il presente atto avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
- c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato V alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di *E. Coli* pari a **2.500** UFC/100 ml;

4. di stabilire che il Gestore AQP spa osservi le seguenti prescrizioni:

- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
 - dovrà redigere e trasmettere il Piano di Monitoraggio (PM) di cui all'allegato C al RR n. 13/2017, in modo tale che venga validato ed approvato dall'Arpa Puglia; il processo di validazione e approvazione potrà avvenire anche attraverso l'attivazione degli strumenti di semplificazione di cui alla L 241/90 ad opera della scrivente Sezione al fine di aggiungerlo quale parte integrante dell'autorizzazione allo scarico;
 - dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli autocampionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà attestare l'esistenza dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
- b. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 3c, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 (scarico su suolo e sottosuolo);
- c. quando diverranno concrete le previsioni di riutilizzo irriguo delle acque reflue affinate, dovrà essere impiegato un protocollo di accettazione per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di nuove utenze che consenta di preservare la riutilizzabilità della risorsa, soprattutto con riferimento ai cicli produttivi e alle sostanze di cui alle tabb. 3A e 5 del medesimo allegato;
- d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA ed in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovranno essere effettuati un numero minimo di 12 autocontrolli all'anno sull'effluente depurato; i campioni di effluente dovranno essere medio compositi h 24 e la verifica della conformità dovrà essere estesa a tutti i parametri di tab. 4 (con E. coli pari a 2.500 UFC/100 ml); lo stesso numero minimo di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;

5. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. Con cadenza semestrale dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione, all'Arpa Puglia e alla Sezione di Vigilanza Ambientale gli esiti degli autocontrolli sull'effluente depurato di cui al precedente punto 4d, sottoforma di certificati analitici comprensivi di giudizio chimico per i parametri esaminati; del pari, dovranno essere trasmessi con la stessa frequenza gli autocontrolli sulle acque reflue in ingresso sottoforma dei soli rapporti di prova;
- b. Solo nel caso si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli sull'effluente, questi dovranno

essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia e alla Sezione di Vigilanza Ambientale, unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;

- c. Con cadenza annuale l'AQP dovrà trasmettere alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale, indicando le operazioni di manutenzione effettuate sulle trincee drenanti;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- d. Qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza o di gestione speciale, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- e. Il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti (Sezione Risorse Idriche e Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, Arpa Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Cisternino) ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- f. Il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa e agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia di Brindisi e Comune di Cisternino) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo, sulle attrezzature e in merito al direttore tecnico;
- **6. Di stabilire che** AQP rispetti gli obblighi di <u>registrazione e di conservazione dei documenti</u> previsti dal <u>Piano di Gestione e dagli annessi allegati</u>, nonché dal <u>disciplinare di gestione ordinaria</u>;
- **7. Di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
 - a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
 - d. dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera rilasciato dall'Autorità competente (DD Provincia di Brindisi n. 65/2017);

- e. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- f. dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- g. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
- 8. di prescrivere che, nelle more della redazione ed approvazione del Piano di Monitoraggio, l'AQP effetti almeno una campagna di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee attraverso i pozzi spia impiegati in vigenza del titolo autorizzativo della Provincia, trasmettendo gli esiti ad Arpa Puglia per ogni valutazione del caso;

9. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, di cui 8 (otto) su tutti i parametri di tab. 4 all. V parte III del TUA (E. coli 2.500 UFC/100 ml) e 4 (quattro) limitati ai parametri di tab. 1, considerando i valori limite di tab. 4;
- a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore di Cisternino;
- 10. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
- **11. di impegnare** il Comune di Cisternino, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia di Brindisi, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

12. di impegnare specificatamente il Comune di Cisternino:

- a. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
- b. ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo;
- **13.** di impegnare la Provincia di Brindisi a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1

lettera a) del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

- **14. di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
- **15. di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
- **16. di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi:
- **17. di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
- **18. di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Cisternino;
- **19. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 11 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Cisternino;
- e) pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia <u>www.regione.puglia.it</u>, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.P.G.R. n. 443/2015, e sul portale Amministrazione Trasparente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.